

Accordo
Ripartizione
Newlow

Bogge
furentata
elle OOSs comparto

TECNICO/BRUNO/QTXTME

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELLA SOMMA
INCENTIVANTE DI CUI ALLA LEGGE 109/94 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ARTICOLO 1

PREMESSE

Il presente regolamento disciplina la costituzione e ripartizione di una somma, incentivante l'attività tecnica, da corrispondere al personale interessato del Dipartimento Tecnico (Servizio Tecnico Centro Storico e Servizio Tecnico Terraferma), ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato dall'art. 13 della Legge 17 maggio 1999, n° 144 e Legge 1.8.2000 n° 166, è stato redatto sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n° 3555 del 19.10.1999.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

In applicazione della Legge 11.2.1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni viene ripartita una somma pari all'1,5% (uno e mezzo per cento) dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 17 maggio 1999, n° 144, nonché da convenzioni con altri Enti che prevedono incentivi della stessa natura.

L'incentivo di cui alla Legge 17.5.1999, n° 144, essendo per sua natura "incentivo professionale" per la partecipazione a una fase procedurale legata alla realizzazione di un'opera pubblica e di interesse pubblico, va corrisposto al personale del Dipartimento Tecnico ed al personale dipendente chiamato dal Responsabile del procedimento a fornire un supporto tecnico e pertanto funzionalmente dipendente dal medesimo per la specifica attività e non ha alcun riferimento alle prestazioni professionali intese come corrispettivo legato alle tabelle di prestazione di cui alla Legge 2.3.1949, n° 143 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale incentivo è comprensivo di ogni altro contributo a carico dell'Azienda e deve trovare alimentazione solo nella quota dell'1,5% dell'importo posto a base di gara, senza determinare quindi spesa aggiuntiva a carico del Bilancio dell'Azienda per oneri di legge dovuti sulle somme erogate, ciò a meno che nel valore complessivo dell'opera non siano ricompresi anche gli oneri riflessi relativi ai predetti compensi.



L'incentivo di cui sopra viene ripartito per ogni singola opera sulla base del presente regolamento.

ARTICOLO 3

CRITERI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Spetta al Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile del Servizio, l'individuazione dei progetti che possono essere redatti in forma diretta, nonché quelli di cui si può eseguire in forma diretta, la direzione dei lavori.
- 2) Spetta inoltre al Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile del Servizio, l'individuazione dei dipendenti (e collaboratori) a cui affidare l'incarico della progettazione e direzione lavori sulla base dei seguenti elementi:
 - professionalità richiesta dalla specificità del singolo progetto, o direzione lavori;
 - carico di lavoro;
 - titolo professionale dei singoli dipendenti;
 - rispetto dei criteri di rotazione dei dipendenti coinvolti.
- 3) Il personale del Dipartimento Tecnico interessato collabora con il proprio Responsabile del Servizio ed opera in conformità alle direttive impartite.


ARTICOLO 4

Le attività di progettazione, direzione lavori e di collaborazione al Responsabile del procedimento, richiedono specifica professionalità e disponibilità dei dipendenti alla accettazione delle indicazioni e dei compiti affidati dal Responsabile del Servizio o dal Direttore del Dipartimento, finalizzati alla produzione degli elaborati tecnici nonché al raggiungimento dei risultati, nei modi e nei tempi fissati, secondo un programma prestabilito. Richiedono inoltre disponibilità a prestazioni lavorative extra orario, senza diritto a compensi per servizio straordinario.

I dipendenti si avvarranno delle attrezzature informatiche, degli strumenti e del materiale necessario fornito dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5

CAMPO DI APPLICAZIONE



[Handwritten signatures and initials]

L'istituto delle incentivazioni per la progettazione previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche, si applica in tutti i casi in cui il personale del Dipartimento Tecnico esegue un'opera o un lavoro ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici finanziata con fondi di bilancio ordinario, fondi regionali, fondi statali o altre forme di finanziamento, per le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, gli incaricati alla progettazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e dei loro collaboratori.

La documentazione necessaria deve essere predisposta entro i termini stabiliti per la presentazione del progetto così come definiti dal Responsabile del Servizio Tecnico competente, tenuto conto della complessità degli elaborati da eseguire.

ARTICOLO 6

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

La quota di cui al 2° comma dell'art. 2 viene ripartita tra le seguenti figure professionali e i relativi collaboratori:

- responsabile del procedimento e suoi collaboratori;
- incaricato della redazione del progetto e suoi collaboratori;
- incaricato del piano sicurezza e suoi collaboratori;
- incaricato della direzione lavori e suoi collaboratori;
- incaricato del collaudo e suoi collaboratori.

Il responsabile unico del procedimento è individuato nel Direttore del Dipartimento, o in uno dei Dirigenti Responsabili dei Servizi o in persona da lui delegata, con le modalità previste dal regolamento del Dipartimento Tecnico, in possesso dei requisiti di legge; è compito dello stesso individuare i nominativi, le funzioni e le relative quote del compenso, nel rispetto delle tabelle di seguito riportate e sentito il parere del Direttore del Dipartimento Tecnico.

Qualora, accanto a personale interno, operassero anche professionisti esterni, al personale interno spettano le quote parti di compenso riconducibili alle attività e alle funzioni svolte, sulla base delle percentuali individuate di seguito.

L'incentivo di cui all'art. 2 non preclude in alcun modo l'accesso alle altre forme di retribuzione di incentivazione derivanti dai Contratti Nazionali, Aziendali afferenti a retribuzioni di posizione, risultato.

L'espletamento delle funzioni connesse al riconoscimento delle incentivazioni previste dal presente regolamento non può in



alcun modo pregiudicare lo svolgimento delle normali attività di lavoro del Servizio in cui operano i destinatari dei benefici di cui al regolamento medesimo.

Il compenso spettante al personale interno che ha partecipato alle attività di progettazione e di direzione di lavori viene suddiviso come da tabelle A) e B) che seguono:

TABELLA A) - lavori di manutenzione di opere e di impianti

- responsabile del procedimento e suoi collaboratori	30%
- incaricato della redazione del progetto e suoi collaboratori (*)	22%
- incaricato del piano sicurezza e suoi collaboratori	2%
- incaricato della direzione lavori e suoi collaboratori (*)	45%
- incaricato dell'assistenza al collaudo e suoi collaboratori	1%

TABELLA B) - lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro

- responsabile del procedimento e suoi collaboratori	50%
- incaricato della redazione del progetto e suoi collaboratori (*)	23%
- incaricato del piano sicurezza e suoi collaboratori	3%
- incaricato della direzione lavori e suoi collaboratori (*)	23%
- incaricato dell'assistenza al collaudo e suoi collaboratori	1%

(*) nel caso in cui solo una parte delle attività di progettazione e/o direzione lavori fosse svolta da personale interno, a questi spetta una quota parte della percentuale indicata desunta proporzionalmente ai coefficienti indicati nelle tariffe professionali relative, tale determinazione avverrà a cura del Responsabile del procedimento ed approvato dal Direttore del Dipartimento.

Il Responsabile del procedimento proporrà, di volta in



volta, le quote da attribuire ai collaboratori di cui alla precedente tabella.

ARTICOLO 7

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori fosse assolta da personale interno fuori orario di lavoro, ad esso verrà corrisposto un compenso pari al 50% di quello previsto dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese accessorie a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 8

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione degli incentivi agli interessati avverrà con atto del Direttore Amministrativo con cadenza, di regola, semestrale, sulla base della liquidazione che sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento sentiti i Responsabili dei Servizi.

La liquidazione degli incentivi spettanti al Direttore del Dipartimento sarà effettuata direttamente dal Direttore Amministrativo.

Le competenze vengono corrisposte proporzionalmente agli stati di avanzamento e comunque per le varie fasi sulla base della specifica attività prestata, tenuto conto del ruolo ricoperto. Le quote relative alla progettazione saranno corrisposte ad avvenuta approvazione degli organi competenti.


La liquidazione delle competenze avverrà comunque:

- per i lavori finanziati dallo Stato o dalla Regione, alla acquisizione dei fondi, salvo quanto previsto dall'art.17 comma 12 bis della L. 109/94 e ss.mm. e quindi ad approvazione avvenuta delle varie fasi del procedimento;
- per quelli finanziati dalla Azienda ad approvazione avvenuta delle varie fasi del procedimento.

ARTICOLO 9

~~COMPATIBILITA' DEI COMPENSI EX ART. 18 L. 109/94 CON ALTRE FORME DI INCENTIVO~~

~~Il premio incentivante individuale ex art. 18 L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni riduce l'ammontare del saldo~~



annuale individuale di produttività o della retribuzione di risultato, secondo l'esemplificazione riportata nelle tabelle allegate.

In caso di variazione dell'ammontare delle somme a conguaglio per retribuzione di risultato/produttività le tabelle verranno aggiornate.

ARTICOLO 10

NORME DI GARANZIA

Il Direttore del Dipartimento, nel rispetto del regolamento del Dipartimento, con lo stesso provvedimento con cui viene individuato il Responsabile del procedimento assegnerà un termine al progettista dipendente, per ogni fase della progettazione. Se lo stesso ritarderà, fatti salvi i giustificati motivi accertati dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile del Servizio, sarà applicata una penale predeterminata nel provvedimento. Tale penale non potrà eccedere il 10% dell'incentivo assegnato per la fase di progettazione e sarà detratta dalla liquidazione dello stesso.

Nel provvedimento sarà individuato il termine oltre il quale l'incarico di progettazione - se non portata a termine - verrà revocato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

ARTICOLO 11

POLIZZA ASSICURATIVA

L'Azienda per i dipendenti che partecipano alle attività tecniche progettuali previste dall'art. 18 della "Legge Merloni" e responsabile unico del procedimento (L.R. 27 del 7.11.2003) che si assumono precise responsabilità personali in ragione degli atti sottoscritti, provvede, ai sensi dell'art. 106 del DPR 554/1999, a coprire tali responsabilità con adeguate forme assicurative.

Gli importi relativi sono da prevedere a carico delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi in applicazione dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR del 21 dicembre 1999, n. 554.

Sono da prevedersi inoltre le risorse a carico dell'Azienda relative alla polizza di cui all'art. 30 comma 6/c della L. 109/94 e ss.mm. nel caso che le verifiche dei progetti vengano effettuati da dipendenti.



Ar.

Ry

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nelle more della determinazione dei definitivi premi assicurativi nei quadri di spesa delle opere e dei lavori, si dispone l'accantonamento dello 0,5 per mille dell'importo posto a base d'asta.


ARTICOLO 12

DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore per le attività dal 1 gennaio 2003

PER L'AZIENDA

CISL FRS *Castreghini*
GIL TF *gels*
FSI *Reyn*
FIAS *Wes*



H

20%

ART.6

(*) Il 10% dell'incentivo relativo al personale del comparto deve essere ridistribuito, in quanto collaboratori in linea generale, a tutto il personale non dirigente dell'area tecnica corrispondente al Dipartimento Tecnico, con esclusione dei servizi di gestione procedure informatiche, rete e architettura WEB, provveditorato economato, nonché delle figure sanitarie e ~~squadra operai~~.



ART.9

[Signature]
(*) per il personale dirigente ...

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

L'istituto delle incentivazioni per la progettazione previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche, si applica in tutti i casi in cui il personale del Dipartimento Tecnico esegue un'opera o un lavoro ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici finanziata con fondi di bilancio ordinario, fondi regionali, fondi statali o altre forme di finanziamento, per le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, gli incaricati alla progettazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e dei loro collaboratori.

La documentazione necessaria deve essere predisposta entro i termini stabiliti per la presentazione del progetto così come definiti dal Responsabile del Servizio Tecnico competente, tenuto conto della complessità degli elaborati da eseguire.

ARTICOLO 6

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

La quota di cui al 2° comma dell'art. 2 viene ripartita tra le seguenti figure professionali e i relativi collaboratori:


- responsabile del procedimento e suoi collaboratori;
- incaricato della redazione del progetto e suoi collaboratori;
- incaricato del piano sicurezza e suoi collaboratori;
- incaricato della direzione lavori e suoi collaboratori;
- incaricato del collaudo e suoi collaboratori.

(*) Il responsabile unico del procedimento è individuato nel Direttore del Dipartimento, o in uno dei Dirigenti Responsabili dei Servizi o in persona da lui delegata, con le modalità previste dal regolamento del Dipartimento Tecnico, in possesso dei requisiti di legge; è compito dello stesso individuare i nominativi, le funzioni e le relative quote del compenso, nel rispetto delle tabelle di seguito riportate e sentito il parere del Direttore del Dipartimento Tecnico.

Qualora, accanto a personale interno, operassero anche professionisti esterni, al personale interno spettano le quote parti di compenso riconducibili alle attività e alle funzioni svolte, sulla base delle percentuali individuate di seguito.

L'incentivo di cui all'art. 2 non preclude in alcun modo l'accesso alle altre forme di retribuzione di incentivazione derivanti dai Contratti Nazionali, Aziendali afferenti a retribuzioni di posizione, risultato.

L'espletamento delle funzioni connesse al riconoscimento delle incentivazioni previste dal presente regolamento non può in



volta, le quote da attribuire ai collaboratori di cui alla precedente tabella.

ARTICOLO 7

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori fosse assolta da personale interno fuori orario di lavoro, ad esso verrà corrisposto un compenso pari al 50% di quello previsto dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese accessorie a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 8

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione degli incentivi agli interessati avverrà con atto del Direttore Amministrativo con cadenza, di regola, semestrale, sulla base della liquidazione che sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento sentiti i Responsabili dei Servizi.

La liquidazione degli incentivi spettanti al Direttore del Dipartimento sarà effettuata direttamente dal Direttore Amministrativo.

Le competenze vengono corrisposte proporzionalmente agli stati di avanzamento e comunque per le varie fasi sulla base della specifica attività prestata, tenuto conto del ruolo ricoperto. Le quote relative alla progettazione saranno corrisposte ad avvenuta approvazione degli organi competenti.

La liquidazione delle competenze avverrà comunque:

- per i lavori finanziati dallo Stato o dalla Regione, alla acquisizione dei fondi, salvo quanto previsto dall'art.17 comma 12 bis della L. 109/94 e ss.mm. e quindi ad approvazione avvenuta delle varie fasi del procedimento;
- per quelli finanziati dalla Azienda ad approvazione avvenuta delle varie fasi del procedimento.

ARTICOLO 9

COMPATIBILITA' DEI COMPENSI EX ART. 18 L. 109/94 CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Il premio incentivante individuale ex art. 18 L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni riduce l'ammontare del saldo

